



INNOVAZIONE A “COSTO ZERO”: AGEVOLAZIONI FISCALI

PMI INNOVATIVE

Legge 33/2015

PMI INNOVATIVA – MISURE SOSTEGNO

Esonero da imposta di bollo:

le PMI innovative sono esonerate dal pagamento dell'imposta di bollo dovuta per l'iscrizione nel Registro delle imprese delle Camere di Commercio.

Possibilità di creare diritti di voto asimmetrici:

l'atto costitutivo delle PMI innovative create in forma di società a responsabilità limitata può prevedere categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che ne attribuiscono in misura non proporzionale alla partecipazione.

Facilitazioni nel ripianamento delle perdite:

in caso di perdite sistematiche le PMI innovative godono di un regime speciale sulla riduzione del Capitale sociale, tra cui una moratoria di un anno per il ripianamento delle perdite superiori ad un terzo (il termine è posticipato al secondo esercizio successivo).

Inapplicabilità della disciplina sulle società di comodo:

le PMI innovative non sono tenute ad effettuare il test di operatività per verificare lo *status* di società non operativa.

PMI INNOVATIVA – MISURE SOSTEGNO

Remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al capitale:

Le PMI innovative possono remunerare i propri collaboratori con strumenti di partecipazione al capitale sociale (come le *stock option*), e i fornitori di servizi esterni attraverso schemi di *work for equity*.

A questi strumenti fa capo un regime fiscale e contributivo di estremo favore, cioè non rientrano nel reddito imponibile ma sono soggetti soltanto alla tassazione sul *capital gain*.

Incentivi fiscali per investimenti in PMI innovative:

- ✓ per persone fisiche detrazione Irpef del 19,00 % dell'investimento fino a un massimo investito pari a 500 mila Euro;
- ✓ per persone giuridiche deduzione dall'imponibile Ires del 20,00 % dell'investimento fino a un massimo investito pari a 1,8 milioni di Euro.

Ricorso all'Equity crowdfunding:

Le PMI innovative possono accedere a portali online autorizzati al fine di avviare campagne di raccolta di capitale diffuso.

Accesso al Fondo di Garanzia per le Piccole e Media Imprese:

Le PMI innovative possono accedere ad un finanziamento bancario agevolato attraverso la concessione di una garanzia sui prestiti. Tale garanzia copre fino allo 80,00 % del credito erogato dalla banca alla PMI innovativa, fino a un massimo di 2,5 milioni di Euro.

Sostegno nel processo di internazionalizzazione da parte dell'Agenzia ICE (Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane):

- ✓ accesso ad assistenza privilegiata in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia;
- ✓ accesso a titolo gratuito alle principali fiere e manifestazioni internazionali.

START UP INNOVATIVE

Legge 33/2015

START UP INNOVATIVA – MISURE SOSTEGNO

Esonero da imposta di bollo:

le Start up innovative sono esonerate dal pagamento dell'imposta di bollo dovuta per l'iscrizione nel Registro delle imprese delle Camere di Commercio.

Possibilità di creare diritti di voto asimmetrici:

l'atto costitutivo delle Start up innovative create in forma di società a responsabilità limitata può prevedere categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che ne attribuiscono in misura non proporzionale alla partecipazione.

Facilitazioni nel ripianamento delle perdite:

in caso di perdite sistematiche le Start up innovative godono di un regime speciale sulla riduzione del Capitale sociale, tra cui una moratoria di un anno per il ripianamento delle perdite superiori ad un terzo (il termine è posticipato al secondo esercizio successivo).

Inapplicabilità della disciplina sulle società di comodo:

le Start up innovative non sono tenute ad effettuare il test di operatività per verificare lo status di società non operativa.

Remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al capitale:

le Start up innovative possono remunerare i propri collaboratori con strumenti di partecipazione al capitale sociale (come le *stock option*), e i fornitori di servizi esterni attraverso schemi di *work for equity*.

A questi strumenti fa capo un regime fiscale e contributivo di estremo favore, cioè non rientrano nel reddito imponibile ma sono soggetti soltanto alla tassazione sul *capital gain*.

START UP INNOVATIVA – MISURE SOSTEGNO

Incentivi fiscali per investimenti in Start up innovative:

- ✓ per persone fisiche detrazione Irpef del 19,00 % dell'investimento fino a un massimo investito pari a 500 mila Euro;
- ✓ per persone giuridiche deduzione dall'imponibile Ires del 20,00 % dell'investimento fino a un massimo investito pari a 1,8 milioni di Euro.

Le percentuali salgono rispettivamente al 25,00 % per le persone fisiche ed al 27,00% per le persone giuridiche nel caso di investimenti in Start up a vocazione sociale o in Start up innovative che commercializzano esclusivamente prodotti a valore tecnologico in ambito energetico.

Ricorso all'Equity crowdfunding:

le Start up innovative possono accedere a portali online autorizzati al fine di avviare campagne di raccolta di capitale diffuso.

Accesso al Fondo di Garanzia per le Piccole e Media Imprese:

le Start up innovative possono accedere ad un finanziamento bancario agevolato attraverso la concessione di una garanzia sui prestiti.

Tale garanzia copre fino allo 80,00 % del credito erogato dalla banca alla Start up innovativa, fino a un massimo di 2,5 milioni di Euro.

Sostegno nel processo di internazionalizzazione da parte dell'Agenzia ICE (Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane):

- ✓ accesso ad assistenza privilegiata in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia;
- ✓ accesso a titolo gratuito alle principali fiere e manifestazioni internazionali.

Non assoggettamento alle procedure previste dalla Legge fallimentare per le situazioni di insolvenza :

la crisi si risolve solo con l'accordo di composizione e con la liquidazione dei beni.

START UP E PMI INNOVATIVE - DIFFERENZE

Legge 33/2015

PMI E START UP INNOVATIVE – DIFFERENZE

Start up e PMI innovative presentano alcune similitudini ma anche importanti differenze.

Una principale distinzione riguarda l'oggetto sociale.

Per assumere la qualifica di Start up innovativa, l'impresa deve avere come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione o la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.

Per le PMI innovative, la normativa non pone alcuna condizione in merito all'oggetto sociale.

Altra differenza riguarda la data di costituzione.

Mentre lo *status* di Start up innovativa può essere assunto dalle nuove imprese, costituite da non più di 5 anni, per le PMI innovative non ci sono delimitazioni temporali, ma le imprese devono essere in possesso di almeno un bilancio certificato.

Le PMI innovative devono rispettare due dei requisiti previsti anche per le Start up, mentre le Start up solo uno.

I requisiti previsti per le PMI sono meno incisivi, nello specifico:

- per le PMI le spese di ricerca devono essere almeno pari al 3,00 %, mentre per le Start up devono essere almeno pari al 15,00 %;
- per le PMI la soglia di impiego di personale altamente qualificato deve essere almeno pari a 1/5 o un 1/3 (a seconda del personale impiegato), per le start up almeno 1/3 e 2/3.

Di seguito una tabella esplicativa delle principali differenze in sintesi.

	Start up	Pmi innovativa
Forma societaria	Società di capitali, anche in forma cooperativa.	Società di capitali, anche in forma cooperativa.
	costituite da non più di 60 mesi.	
Requisiti cumulativi	residenza in Italia (art. 73 del TUIR) o in uno degli Stati membri dell'UE o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia.	residenza in Italia (art. 73 del TUIR) o in uno degli Stati membri dell'UE o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia.
	fatturato annuo inferiore a 5 milioni di euro.	
	non distribuiscono utili.	
	oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.	
	non sono costituite da fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.	
		certificazione dell'ultimo bilancio e dell'eventuale bilancio consolidato.
	azioni o quote rappresentative del capitale sociale non quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione.	azioni non quotate.
		assenza di iscrizione nel Registro delle imprese relativo alle Start up innovative.

	Start up	Pmi innovativa
Forma societaria	società di capitali, anche in forma cooperativa	società di capitali, anche in forma cooperativa
	costituite da non più di 60 mesi	
Requisiti alternativi	<p>possesso di almeno uno dei seguenti requisiti</p> <ul style="list-style-type: none"> almeno il 15% del maggiore tra costo e valore totale della produzione della start up innovativa è ascrivibile ad attività di ricerca e sviluppo; personale altamente qualificato impiegato come dipendente o collaboratore a qualsiasi titolo (nella misura di 1/3 o 2/3 a seconda del titolo); essere titolare, depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale o titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato. 	<p>possesso di almeno uno dei seguenti requisiti</p> <ul style="list-style-type: none"> almeno il 3% del maggiore fra costo e valore totale della produzione della PMI innovativa è ascrivibile ad attività di ricerca e sviluppo e innovazione; personale altamente qualificato impiegato come dipendente o collaboratore a qualsiasi titolo (nella misura di 1/5 e 1/3 a seconda del titolo) essere titolare, depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale o titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato.

**Proroga e rafforzamento super ammortamenti – Introduzione Iper
ammortamento
Legge Bilancio 2017**

SUPER AMMORTAMENTI - NORMATIVA AL 31.12.2016

Ambito soggettivo:

- ✓ Titolari di reddito di impresa (ditte individuali, società di persone, società di capitali);
- ✓ Esercenti arti e professioni (soggetti che svolgono attività in forma individuale e studi associati).

Possono beneficiare dell'agevolazione anche i contribuenti minimi.

Non sono ammessi ai benefici i contribuenti forfetari.

Ambito oggettivo: rientrano nell'ambito oggettivo dell'agevolazione i beni materiali strumentali nuovi acquistati nel periodo agevolato, anche mediante contratti di leasing.

Sono esclusi:

- ✓ beni immateriali;
- ✓ spese ampliamento e di ammodernamento;
- ✓ beni usati;
- ✓ beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%;
- ✓ gli acquisti di fabbricati e di costruzioni.
- ✓ beni acquisiti con contratto di locazione operativa o noleggio (agevolazione spetta al soggetto locatore).

Periodo Agevolato: Investimenti effettuati dal 15.10.2015 al 31.12.2016.

SUPER AMMORTAMENTI - I CASI POSSIBILI

Data di effettuazione dell'investimento: Investimenti effettuati dal 01.01.2017 al 30.06.2018.

Beni acquistati finiti:

- data di effettuazione dell'investimento coincide con quella di consegna o di spedizione del bene;

A condizione che il bene entrerà in funzione nel medesimo periodo.

Beni acquistati in leasing:

- rileva il momento in cui il bene viene consegnato cioè quando entra nella disponibilità del locatario.

Beni acquistati in appalto a terzi:

- costi rilevano alla data di ultimazione della prestazione ovvero:
 1. in caso di SAL la data in cui l'opera risulta verificata ed accettata dal cliente;
 2. se non sono previsti SAL diventa rilevante il momento di conclusione dell'appalto.
-

Iper ammortamenti

Legge Bilancio 2017

INDUSTRIA 4.0 QUARTA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE

L'espressione *Industria 4.0* è collegata alla cosiddetta "quarta rivoluzione industriale".

Resa possibile dalla disponibilità di sensori e di connessioni *wireless* a basso costo, questa nuova rivoluzione industriale si associa a un impiego sempre più pervasivo di dati e informazioni, di tecnologie computazionali e di analisi dei dati, di nuovi materiali, componenti e sistemi totalmente digitalizzati e connessi (*internet of things and machines*).

Industria 4.0 richiede soluzioni tecnologiche per:

- ottimizzare i processi produttivi;
- supportare i processi di automazione industriale;
- favorire la collaborazione produttiva tra imprese attraverso tecniche avanzate di pianificazione distribuita, gestione integrata della logistica in rete e interoperabilità dei sistemi informativi.

I nuovi processi produttivi si basano in particolare su:

- tecnologie di produzione di prodotti realizzati con nuovi materiali;
 - Meccatronica;
 - Robotica;
 - utilizzo di tecnologie ICT avanzate per la virtualizzazione dei processi di trasformazione sistemi per la valorizzazione delle persone nelle fabbriche.
-

INDUSTRIA 4.0 IL PIANO NAZIONALE

I principali paesi industrializzati si sono già attivati a supporto dei settori industriali nazionali in modo da cogliere appieno quest'opportunità.

L'Italia ha sviluppato un "Piano nazionale Industria 4.0 2017-2020" che prevede misure concrete in base a tre principali linee guida:

- operare in una logica di neutralità tecnologica;
- intervenire con azioni orizzontali e non verticali o settoriali;
- agire su fattori abilitanti.

Le direttrici strategiche sono quattro:

- Investimenti innovativi: stimolare l'investimento privato nell'adozione delle tecnologie abilitanti dell'Industria 4.0 e aumentare la spesa in ricerca, sviluppo e innovazione.
 - Infrastrutture abilitanti: assicurare adeguate infrastrutture di rete, garantire la sicurezza e la protezione dei dati, collaborare alla definizione di standard di interoperabilità internazionali.
 - Competenze e Ricerca: creare competenze e stimolare la ricerca mediante percorsi formativi *ad hoc*.
 - *Awareness e Governance*: diffondere la conoscenza, il potenziale e le applicazioni delle tecnologie Industria 4.0 e garantire una *governance* pubblico-privata per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
-

IPER AMMORTAMENTI - NORMATIVA DAL 01.01.2017

Ambito soggettivo:

- Titolari di reddito di impresa (ditte individuali, società di persone, società di capitali).

Ambito oggettivo: rientrano nell'ambito oggettivo dell'agevolazione i beni materiali strumentali nuovi acquistati nel periodo agevolato, anche mediante contratti di leasing.

I beni devono essere congiuntamente:

- inclusi nell'allegato A del Disegno di Legge;
 - ad elevatissima tecnologia;
 - rispondenti a parametri di sicurezza, salute ed igiene;
 - interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
 - funzionali alla trasformazione tecnologica;
 - funzionali alla trasformazione digitale delle imprese in chiave **Industria 4.0**.
-

LEGGE BILANCIO 2017- ALLEGATO A

I beni agevolabili inclusi nell'allegato A sono raggruppabili in 3 categorie:

1. beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti;
2. sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità;
3. dispositivi per l'interazione uomo – macchina e per il miglioramento della sicurezza del posto di lavoro.

Sono ammessi per esempio:

- ✓ macchine utensili operanti con laser (plasma, *Waterjet*, fascio di elettroni);
- ✓ macchine per la realizzazione di prodotti mediante trasformazione dei materiali;
- ✓ macchine utensili per l'assemblaggio, la giunzione e la saldatura;
- ✓ *Robot* collaborativi;
- ✓ macchine per il carico e lo scarico (RFID, visori e sistemi di visione);
- ✓ dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l'integrazione.

NOTE:

In caso di dubbi sulla riconducibilità dei beni per i quali si intende fruire dell'agevolazione tra quelli elencati nell'allegato A è possibile richiedere un parere tecnico al Ministero per lo Sviluppo economico o un parere fiscale tramite interpello all'Agenzia delle Entrate.

Super ammortamenti e Iper ammortamento– un confronto

Legge Bilancio 2017

SUPER E IPER AMMORTAMENTO – UN CONFRONTO

	Ammortamento ordinario	Super ammortamento (maggiorazione 40%)	Iper ammortamento (maggiorazione 150%)
Importo deducibile ai fini IRES	1.000.000	1.400.000	2.500.000
Risparmi imposta (24% importo deducibile ai fini IRES)	240.000 (24%*1.000.000)	336.000 (24%*1.400.000)	600.000 (24%*2.500.000)
Costo netto dell'investimento (1.000.000 – risparmio imposta)	760.000 (1.000.000-240.000)	664.000 (1.000.000- 336.000)	400.000 (1.000.000-600.000)
Maggior risparmio sul costo netto		9,60% (760.000-664.000)/1.000.000	36% (760.000-400.000)/1.000.000

SUPER E IPER AMMORTAMENTO – DOMANDE DI APPROFONDIMENTO

Se un bene “industria 4.0” viene acquistato a un prezzo unitario comprensivo del software necessario per il suo funzionamento, tutto il corrispettivo può beneficiare della maggiorazione del 150% oppure bisogna operare una distinzione tra la componente materiale e quella immateriale dell’acquisto?

Si ritiene che se il software è *embedded*, e quindi acquistato assieme al bene, lo stesso è da considerarsi agevolabile con l’iper ammortamento. Questa interpretazione è coerente con l’elenco dell’allegato B che include software stand alone e quindi non necessari al funzionamento del bene.

Si chiede conferma del fatto che, ai fini dell’iper ammortamento del 150%, rilevano gli investimenti in beni materiali nuovi, inclusi nell’allegato A alla legge n. 232 del 2016, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2017. Come conseguenza, un bene di quel tipo consegnato nel 2016 beneficia solo della maggiorazione del 40%?

L’articolo 1, comma 8, della legge n. 232 del 2016 (legge di stabilità 2017) proroga al 31 dicembre 2017 - ovvero al 30 giugno 2018 in presenza di determinate condizioni - la disciplina relativa al c.d. “super ammortamento” del 40% riguardante gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi (la proroga non vale per alcune tipologie di mezzi di trasporto a motore).

Il successivo comma 9 introduce un nuovo beneficio, il c.d. “iper ammortamento”, che consiste nella possibilità di aumentare del 150%, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento ovvero dei canoni di leasing, il costo di acquisizione di alcuni beni materiali strumentali nuovi ad alta tecnologia (elencati nell’allegato A annesso alla legge di bilancio 2017).

L’iper ammortamento si applica agli investimenti effettuati nel periodo che va dal 1° gennaio 2017, data di entrata in vigore della legge di bilancio, al 31 dicembre 2017 (ovvero al 30 giugno 2018 in presenza di determinate condizioni).

Ai fini della spettanza della maggiorazione del 150% si è dell’avviso che l'imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell'agevolazione, come per il super ammortamento, debba seguire le regole generali della competenza previste dall'articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR.

Pertanto, un bene materiale strumentale nuovo, elencato nel citato allegato A e consegnato nel 2016, non può usufruire della maggiorazione del 150% in quanto l’effettuazione dell’investimento avviene al di fuori del periodo agevolato, ma può beneficiare solo di quella del 40%.

SUPER E IPER AMMORTAMENTO – DOMANDE DI APPROFONDIMENTO

Un bene compreso nell'allegato A alla legge di bilancio, acquistato nel 2016 ed entrato in funzione ed interconnesso nel 2017, di quale maggiorazione di costo beneficia?

Come già rilevato nella risposta precedente, l'investimento effettuato nel 2016 può beneficiare solo del super ammortamento (e non dell'iper ammortamento). La maggiorazione del 40% può essere fruita dal 2017, periodo d'imposta di entrata in funzione del bene. L'interconnessione, ai fini del super ammortamento previsto dalla legge n. 208 del 2015, non assume alcuna rilevanza.

L'iper ammortamento con maggiorazione del 150% è applicabile agli esercenti arti e professioni?

Il tenore letterale della disposizione di cui al comma 11 ("Per la fruizione dei benefici di cui ai commi 9 e 10, l'impresa è tenuta a produrre una dichiarazione..."), il contenuto dell'allegato A annesso alla legge di bilancio 2017 (elencazione dei "Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0»") nonché la tipologia di beni agevolabili inducono a ritenere che la maggiorazione del 150% riguardi soltanto i titolari di reddito d'impresa.

Si può applicare il super ammortamento del 40% a un bene immateriale compreso nella tabella B allegata alla legge di bilancio, se tale bene viene acquistato nel 2017 e applicato nello stesso anno a un bene teoricamente compreso nella tabella A, ma non agevolato perché acquistato già da anni dall'impresa?

L'articolo 1, comma 10, della legge di bilancio 2017 prevede la maggiorazione del 40% del costo di acquisizione dei beni immateriali elencati nell'allegato B della legge stessa. Tale beneficio è riconosciuto ai "soggetti" che beneficiano della maggiorazione del 150%. La norma, pertanto, mette in relazione il bene immateriale con il "soggetto" che fruisce dell'iper ammortamento e non con uno specifico bene materiale ("oggetto" agevolato). Tale relazione è confermata anche dal contenuto della relazione di accompagnamento alla legge di bilancio.

Pertanto, il software rientrante nel citato allegato B può beneficiare della maggiorazione del 40% a condizione che l'impresa usufruisca dell'iper ammortamento del 150%, indipendentemente dal fatto che il bene immateriale sia o meno specificamente riferibile al bene materiale agevolato.

SUPER E IPER AMMORTAMENTO – DOMANDE DI APPROFONDIMENTO

Quali caratteristiche deve avere un bene per poter essere definito “interconnesso”?

Affinché un bene, coerentemente con quanto stabilito dall'articolo 1, comma 11, della legge di bilancio 2017, possa essere definito “interconnesso” ai fini dell'ottenimento del beneficio dell'iper ammortamento del 150%, è necessario e sufficiente che: scambi informazioni con sistemi interni (es.: sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) e/o esterni (es.: clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, *supply chain*, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.); sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l'origine delle informazioni, mediante l'utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es.: indirizzo IP).

Si chiede di sapere se la perizia giurata, da fornirsi in caso di beni con valore superiore a € 500.000, deve essere redatta per singolo bene o può comprendere tutti i beni strumentali acquistati nello stesso esercizio?

La perizia deve essere fatta per singolo bene acquisito.

Credito d'imposta per la formazione – spese Industria 4.0
Legge Bilancio 2018

CREDITO D'IMPOSTA- SPESE FORMAZIONE 4.0

Ambito soggettivo:

- Titolari di reddito di impresa (ditte individuali, società di persone, società di capitali).

Ambito oggettivo: le spese sostenute dal **01.01.2018** per le attività di formazione del personale dipendente volte per acquisire o consolidare le conoscenze previste dal **Piano industria 4.0:**

- Big data;
- analisi di dati;
- robotica avanzata e collaborativa.

NOTE:

Non si considerano attività di formazione ammissibili la formazione ordinaria o periodica organizzata dall'impresa per conformarsi alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

SPESE FORMAZIONE 4.0- LA MISURA DEL BENEFICIO

Utilizzo del credito d'imposta: il credito sarà utilizzabile in compensazione, mediante il modello F24.

La misura del beneficio:

40 % delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente
(max **300.000** per ciascun beneficiario).



GRAZIE PER L'ATTENZIONE: CI SONO DOMANDE?

